



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Prot. n. 6467 Cod.Id.07/C-PI Ind.cl. 5.3.5.2
All.: 2

00187 Roma li, 25 SET. 2006

OGGETTO: Istanze di trasferimento del Personale Militare dell'Esercito "assegnato a domanda" di cui al D. Lgs. n. 267/2000 - Quesito.

A	COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	VERONA
	COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	ROMA
	COMANDO DELLE SCUOLE DELL'ESERCITO	ROMA
	ISPETTORATO DELLE INFRASTRUTTURE	ROMA
	ISPETTORATO PER IL RECLUTAMENTO E LE FORZE DI COMPLETAMENTO	FIRENZE

^^^^^^^^^^

Rife. f. n. 64443 Cod. Id.PERS4 Ind.Cl.5.3.5.2/1 in data 06.07.06 di COMFOTER (non a tutti).

^^^^^^^^^^

1. Il D. Lgs. n. 267/2000, art. 78 – “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” prevede che le istanze di trasferimento dei “dipendenti” eletti Amministratori nell’ambito dei citati organismi, tendenti ad ottenere un avvicinamento alla sede dove gli stessi svolgono il proprio mandato, vengano trattate “con criteri di priorità”. La norma, prescrive anche che il personale interessato possa beneficiare di “permessi, licenze o aspettative”. Conseguentemente, il trasferimento dovrebbe realizzarsi solo in casi eccezionali.
2. In ambito F.A. la materia è regolata dalla vigente Direttiva sull’impiego del personale SME-PERS T.U. Ed. 2000, la quale espressamente prevede, nel paragrafo “limiti al trasferimento d’autorità”, le procedure per gestire le istanze in parola. Tuttavia, premesso che la normativa in esame coinvolge un numero sempre maggiore di militari, si ritiene opportuno integrare la disciplina sull’applicazione concreta del disposto normativo in argomento, al fine di consentirne una attuazione più equilibrata, tenendo conto:
 - da un lato, dell’esigenza di disincentivare il ricorso a tale strumento quale espediente per eludere i vincoli concernenti l’impiego. Con particolare riferimento ai trasferimenti a domanda, al fine di *arginare* il numero di istanze che vengono presentate ogni anno da ciascuna categoria di personale, si dispone che il personale possa inoltrare una sola domanda di trasferimento per volta, e solo ad esito cognito di quella precedentemente inviata;
 - dall’altro, dell’opportunità di assicurare adeguata disponibilità a coloro che intendono esercitare tale diritto.
3. La domanda deve essere veicolata attraverso l’utilizzo di un apposito modulo, che permette al personale richiedente di conoscere con la massima trasparenza e consapevolezza la *ratio* posta alla base del provvedimento stesso, ed in base alle prescrizioni contenute nell’All. “A”. Si confida, pertanto, nella consueta e fattiva collaborazione degli aventi causa, affinché tali disposizioni vengano partecipate, nei termini indicati, a tutto il personale eventualmente interessato.

d’ordine
IL SOTTOCAPO DI SM DELL’ESERCITO
Gen. C.A. Emilio MARZO

MODALITA' APPLICATIVE 267/00

1. L'adozione del provvedimento di trasferimento ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 è strettamente correlata a concrete difficoltà di espletamento delle funzioni connesse con il mandato elettorale, pur nel pieno rispetto delle garanzie riconosciute all'uopo dall'art. 79 del medesimo disposto normativo (permessi, licenze e/o aspettativa). Per tali tipologie di istanze di avvicinamento – che consente di derogare ai vincoli temporali fissati in materia – l'accoglimento è subordinato all'ipotesi in cui gli interessati non possano svolgere il mandato in considerazione della distanza intercorrente tra la sede di servizio ed il luogo ove deve essere svolto l'incarico. I militari per promuovere l'istanza devono compilare e sottoscrivere un apposito fac-simile e farlo pervenire direttamente allo SME-DIPE per il tramite del reparto di appartenenza. Il beneficio del trasferimento di sede per effetto del disposto normativo in argomento, viene attuato **"a domanda"** ed **"a carattere temporaneo"**, in quanto tale tipologia di provvedimento è finalizzata al solo svolgimento del mandato elettorale. Infatti, al venir meno dei presupposti (scadenza naturale del mandato elettorale, dimissioni, etc.) il militare deve rientrare "con automatismo" al reparto di provenienza". Ciò fatte salve eventuali, diverse esigenze funzionali della Forza Armata, che vengono – caso per caso – valutate dallo SME.
2. Tale tipologia di istanza deve essere inviata direttamente allo Stato Maggiore in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 78 del D. Lgs in titolo, che dispone la trattazione delle stesse "con criteri di priorità" tenuto conto che:
 - l'eventuale procedura ordinaria, composta dai vari passaggi *periferici*, non assicurerebbe la richiesta priorità;
 - le istanze vengono inoltrate per effetto di una disposizione di Legge; quindi i Vertici d'Area non devono esprimere alcun parere in merito all'accogliibilità delle stesse;
 - le procedure adottate dall'AD devono ispirarsi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità fissati dalla vigente L. 241/90 e generalmente riconosciuti per la P.A..
3. Il *beneficio* del trasferimento può essere riconosciuto solo al personale in servizio permanente, in quanto il personale "a tempo determinato", che può comunque fruire di permessi, licenze o aspettative:
 - sottoscrive, all'atto dell'arruolamento, l'impegno ad accettare, senza riserve, qualsiasi destinazione di servizio al fine di soddisfare le esigenze di F.A.;
 - non può produrre alcun tipo di istanza di trasferimento, come previsto dalle Direttive in vigore.Tale indirizzo permette di:
 - tutelare il citato personale, ponendolo nelle condizioni di maturare i necessari requisiti professionali per partecipare al transito nel servizio permanente previo superamento di un concorso per soli titoli;
 - garantire alle unità di poter fare affidamento sulla disponibilità di personale specificatamente addestrato e assegnato per la copertura dei posti organici previsti dalle T.O..
4. Eventuali altre istanze di trasferimento prodotte dal personale che usufruisce del beneficio in argomento nella sede di assegnazione temporanea, non possono essere istruite fino a quando l'interessato mantiene i requisiti/vantaggi concessi ai sensi della presente direttiva.

A STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
Dipartimento Impiego del Personale
Ufficio Impiego _____

00187 ROMA

1. Il sottoscritto..... nato a.....il..... e residente in.....
effettivo al in

AFFERMA

che la fruizione dei benefici di cui all'art. 79 del D. Lgs. n. 267/2000 (permessi, licenze e/o aspettativa) non consente l'espletamento delle funzioni connesse con il mandato elettorale di ".....(*Carica elettiva*)....." considerata la rilevante distanza tra l'attuale sede di servizio (.....) ed il Comune di....., nel quale si svolge detta attività.

CHIEDE

pertanto l'assegnazione temporanea "a domanda" a un Ente dislocato ino località viciniora.

2. Il sottoscritto, nel formulare la presente richiesta, preso atto che:
- le esigenze connesse al mandato devono necessariamente essere temperate con quelle inderogabili della Forza Armata, che prevedono l'impiego del proprio personale, specificatamente reclutato, formato ed addestrato, nell'assolvimento dei compiti assegnati, sia sul territorio nazionale sia nei contingenti multinazionali "fuori area", nel rispetto degli impegni assunti dalla Nazione a livello internazionale;
 - detta assegnazione:
 - ha connotazione di assoluta eccezionalità e non può prescindere dalla disponibilità di posizioni organiche presso le unità dislocate o viciniora alla sede ove svolgere il mandato di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
 - deve intendersi a carattere temporaneo, in quanto disposta esclusivamente per permettere l'espletamento del citato mandato,

DICHIARA

- I. di accettare, senza riserva alcuna – al venir meno dei presupposti (scadenza naturale del mandato elettorale, dimissioni, etc.) – la riassegnazione "a domanda" e "con automatismo" al Reparto di provenienza (.....*denominazione*.....), fatte salve eventuali diverse esigenze funzionali della Forza Armata e senza che venga formulata ulteriore istanza in tal senso;
- II. di essere consapevole che ulteriori istanze intese a tutelare particolari situazioni di carattere familiare/personale potranno essere inoltrate solo ed esclusivamente allorquando sarà disposto il suo rientro al Reparto di provenienza, ovvero fino a quando l'interessato mantiene i requisiti/vantaggi concessi ai sensi della presente direttiva.
3. In annesso l'atto di nomina
emesso in data dal (*Autorità*) del
Comune di

(Località), (data)

In fede
(Grado, Nome e Cognome)